

Documento per la consultazione

Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di *factoring*

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico (Provvedimenti della Banca d'Italia del 3 aprile 2013) relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell'ambito delle operazioni di cessioni di crediti in massa.

Le modifiche chiariscono che il ceduto non è cliente, nemmeno occasionale, della società cessionaria; pertanto, le operazioni dallo stesso effettuate non vanno sottoposte ad adeguata verifica né registrate in Archivio Unico Informatico.

Considerato il carattere limitato dell'intervento normativo prospettato, il termine per la consultazione è fissato al 19 settembre 2014. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro tale data, alternativamente agli indirizzi:

- Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53 - 00184, Roma;
- servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it
- ram@pec.bancaditalia.it

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via mail non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Agosto 2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dei provvedimenti della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e di Archivio Unico informatico (AUI), le operazioni di *factoring* comportano per il cessionario gli obblighi di svolgere l'adeguata verifica e di effettuare la registrazione in AUI, oltre che dei creditori cedenti, anche dei debitori ceduti limitatamente a coloro che effettuano pagamenti aventi importo pari o superiore a 15.000 euro ⁽¹⁾. Non sono invece soggetti a questi obblighi né il rapporto con il debitore ceduto in quanto tale ⁽²⁾ né – in applicazione della regola generale - i pagamenti provenienti dai debitori ceduti aventi importo inferiore a 15.000 euro ⁽³⁾.

Con riguardo agli adempimenti previsti per i debitori ceduti (adeguata verifica e registrazione in AUI dei pagamenti di importo pari o superiore a 15.000 euro), sono state segnalate alla Banca d'Italia difficoltà di ordine pratico da parte delle società di *factoring* nell'adempiere agli obblighi di adeguata verifica e di registrazione in AUI. Secondo quanto rappresentato, infatti, le società di *factoring* non avrebbero solitamente rapporti diretti con i debitori ceduti né potrebbero avvantaggiarsi di forme di identificazione eventualmente svolte dai creditori originari, in quanto questi sono per lo più società commerciali non sottoposte ad obblighi antiriciclaggio.

E' stata quindi chiesta l'eliminazione degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione in AUI dei dati dei debitori ceduti nell'ambito di operazioni di *factoring*.

La Banca d'Italia ha verificato se vi siano i margini per una revisione della disciplina secondaria che, pur riducendo gli oneri a carico delle società di *factoring*, non si traduca in un abbassamento dei presidi antiriciclaggio del sistema italiano. Gli approfondimenti condotti hanno messo in evidenza che:

- le società di *factoring* incontrano oggettive difficoltà nell'acquisire il documento di identità del debitore;
- il principale rischio di riciclaggio nel *factoring* è connesso alle truffe conseguenti alla mancanza di un reale rapporto commerciale tra cedente e ceduto (cfr. comunicazione UIF del 16 marzo 2012); tale rischio è efficacemente presidiato attraverso l'adeguata verifica del creditore cedente (unica controparte contrattuale del *factor*) accompagnata dal monitoraggio dei pagamenti ricevuti dai debitori ceduti (ancorché non sottoposti ad adeguata verifica);
- in numerosi paesi europei le società di *factoring* non sono obbligate a sottoporre ad adeguata verifica i debitori ceduti, ma solo a monitorarne l'operatività al fine di cogliere eventuali elementi di sospetto.

Alla luce degli approfondimenti condotti, sono state ipotizzate le seguenti modifiche ai provvedimenti del 3 aprile 2013:

⁽¹⁾ Cfr. Parte VI, Sez. II, del Provvedimento in materia di adeguata verifica e art. 3, comma 4, del Provvedimento AUI.

⁽²⁾ Cfr. la lettera "x" del "Glossario" del Provvedimento in materia di adeguata verifica e l'art. 3, comma 4, del Provvedimento AUI, in base al quale "fermo restando l'obbligo di registrazione dell'operazione, non costituisce rapporto continuativo (...) il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di *factoring*, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento".

⁽³⁾ Cfr. artt. 15 e 36 del d.lgs. n. 231/2007.

- a) la lettera “c” del “Glossario” del Provvedimento 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela viene modificata al fine di chiarire che i debitori ceduti nell’ambito di operazioni di *factoring* non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a meno che non intervenga un accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto (ad es. una dilazione di pagamento);
- b) conseguentemente, viene eliminato, all’art. 3, co. 4, del Provvedimento 3 aprile 2013 in materia di registrazione in AUI, l’alinea che escludeva dagli obblighi di registrazione in AUI i rapporti tra creditore cessionario e debitore ceduto nelle operazioni di *factoring*; l’esenzione discenderà infatti direttamente dalla circostanza che il debitore ceduto non è più considerato cliente del creditore cessionario.

1. MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

- **OMISSIS**-

Glossario

Ai fini delle presenti istruzioni si intendono per:

-**OMISSIS** -

c) "*cliente*": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari (*); in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;

(*) Ai fini del presente Provvedimento i debitori ceduti nell'ambito di operazioni di *factoring* non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a meno che non intervenga un nuovo accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento.

- **OMISSIS** -

2. MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA TENUTA DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO E PER LE MODALITÀ SEMPLIFICATE DI REGISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMI 7 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

- OMISSIS -

Art. 3 (Rapporti continuativi).

- OMISSIS -

4. *Fermo restando l'obbligo di registrazione dell'operazione, non costituisce rapporto continuativo:*

- *la sottoscrizione di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);*
- *l'investimento in strumenti finanziari derivati;*
- *l'investimento in pronti contro termine;*
- *la sottoscrizione di certificati di deposito, di buoni fruttiferi postali, di prestiti obbligazionari, di titoli del debito pubblico e di titoli analoghi;*
- *l'emissione di carte di debito e di credito da parte di banche, Poste Italiane S.p.A., IMEL e IP accessorie al conto di cui il titolare della carta risulta intestatario o delegato;*
- *l'accensione di rapporti strumentali all'esecuzione della prestazione dei servizi di investimento di cui all'art. 1 del TUF;*
- *l'acquisto di crediti effettuato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130;*
- *il deposito di titoli al portatore effettuati presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, per consentire la partecipazione alle assemblee sociali;*
- *i pagamenti effettuati presso società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.*
- ~~*il rapporto con il debitore ceduto nei contratti di factoring, ad eccezione del caso in cui sia concessa una dilazione di pagamento.*~~

- OMISSIS -